Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 23 marzo 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Puglia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **1026**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 78, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, agli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

fisiologia clinica;
fisiopatologia endocrina;
patologia urologica;
farmacologia cellulare;
chirurgia pediatrica;
fisiopatologia chirurgica;
semeiotica ostetrica;
fisiopatologia dell'emostasi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 86

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **1027**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 105, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

coltivazioni arboree sub-tropicali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1028**.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del Politecnico di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 32, 33, 34, 35, 36 e 37, relativi al corso di laurea in architettura, sono soppressi e sostituiti come segue, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 32. — La facoltà di architettura ha il fine di promuovere gli studi e la ricerca nel campo dell'architettura e delle scienze del territorio e la formazione culturale e professionale degli studenti. Essa prepara gli iscritti al conseguimento della laurea in architettura secondo indirizzi ed attraverso percorsi formativi.

Art. 33 - *Corso di laurea ed indirizzi.* — La facoltà di architettura conferisce la laurea in architettura.

Il corso di laurea è articolato in quattro indirizzi:

indirizzo di progettazione architettonica;

indirizzo di tutela e recupero del patrimonio storico-architettonico;

indirizzo tecnologico;

indirizzo urbanistico;

La facoltà indica nel manifesto annuale degli studi l'attivazione degli indirizzi istituiti, specificandone i contenuti scientifici e didattici e gli obiettivi di formazione professionale.

Art. 34 - *Durata degli studi e condizioni di ammissione.* — Gli studi del corso di laurea in architettura hanno la durata di cinque anni e comprendono il numero complessivo di trenta annualità di insegnamento.

L'ammissione all'esame di laurea avviene dopo il superamento delle trenta annualità previste.

Al termine degli studi la facoltà rilascia il titolo di dottore in architettura.

I titoli di studio che danno diritto all'ammissione al primo anno di corso di laurea in architettura sono quelli previsti dalle vigenti leggi.

Il consiglio di facoltà determina caso per caso, in relazione all'indirizzo prescelto, a quale anno di corso possono essere ammessi gli studenti provenienti da altre facoltà universitarie o istituti superiori, italiani o stranieri, e i laureati in altre facoltà stabilendo quali degli esami sostenuti sono convalidati.

Il consiglio di facoltà determina le equipollenze al fine del riconoscimento di lauree conseguite all'estero ai sensi dell'art. 332 del testo unico n. 1592/1933.

Art. 35 - *Aree disciplinari e relativi insegnamenti.* — Per il corso di laurea in architettura sono attivabili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1982, n. 806, i seguenti insegnamenti raccolti, ai fini della organizzazione didattica in nove aree disciplinari:

1) *Area progettuale architettonica*:

composizione architettonica (1ª annualità);
composizione architettonica (2ª annualità);
allestimento e museografia;
arte dei giardini;
caratteri tipologici dell'architettura;
arredamento e architettura degli interni;
normative e legislazione per l'edilizia;
progettazione architettonica (1ª annualità);
progettazione architettonica (2ª annualità);
scenografia;
teoria dei modelli per la progettazione;
teoria e tecniche della progettazione architettonica;
architettura sociale;
composizione architettonica (3ª annualità);
arredamento e architettura degli interni (2ª annualità).

2) *Area della progettazione territoriale e urbanistica*:

urbanistica (1ª annualità);
urbanistica (2ª annualità);
analisi di sistemi urbani;
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (1ª annualità);
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (2ª annualità);
diritto e legislazione urbanistica;
ecologia applicata;
geologia applicata ed idrogeologia;
gestione urbanistica del territorio;
organizzazione del territorio;
progettazione urbanistica (1ª annualità);
progettazione urbanistica (2ª annualità);
teoria dell'urbanistica (1ª annualità);
teoria dell'urbanistica (2ª annualità);
conservazione e gestione delle risorse ambientali;
pianificazione del territorio.

3) *Area storico-critica e del restauro*:

storia dell'architettura (1ª annualità);
storia dell'architettura (2ª annualità);
storia dell'urbanistica (1ª annualità);
storia dell'urbanistica (2ª annualità);
storia dell'architettura contemporanea;
storia dell'arte;
storia della città e del territorio;
storia della critica e della letteratura architettonica;
storia della scienza;
storia della tecnologia;
restauro architettonico;
restauro urbano;
teoria del restauro;
storia dell'architettura (3ª annualità);

restauro architettonico (2ª annualità);
storia della cartografia;
storia del paesaggio urbano e rurale.

4) *Area tecnologica*:

tecnologia dell'architettura (1ª annualità);
tecnologia dell'architettura (2ª annualità);
cultura tecnologica della progettazione;
disegno industriale;
ergonomia;
igiene ambientale;
morfologia dei componenti;
progettazione ambientale;
sperimentazione di sistemi e componenti;
tecnica ed economia della produzione edilizia;
tecnologie dei materiali da costruzione;
tipologia strutturale;
unificazione edilizia e prefabbricazione;
tecnologie del recupero edilizio;
programmazione edilizia;
disegno industriale (2ª annualità);
metodi e tecniche della normazione edilizia;
organizzazione della produzione.

5) *Area impiantistica*:

fisica tecnica e impianti;
illuminotecnica, acustica e climatizzazione nella edilizia;
impianti speciali di sicurezza;
impianti tecnici urbani;
ubicazione e distribuzione della produzione della energia;
tecnica e normativa impiantistica;
infrastrutture di viabilità e trasporto.

6) *Area fisico-matematica*:

istituzioni di matematica;
calcolo numerico e programmazione;
elaborazione elettronica dei dati;
elaborazione elettronica della progettazione;
fisica;
geometria descrittiva;
istituzioni di statistica;
linguaggio per l'uso dei calcolatori;
matematica applicata;
statistica applicata;
teoria dei sistemi;
modelli matematici per la programmazione territoriale.

7) *Area della scienza e tecnica delle costruzioni*:

statica;
consolidamento e adattamento degli edifici;
costruzioni in zone sismiche;
dinamica delle costruzioni;
geotecnica e tecnica delle fondazioni;
progettazione di grandi strutture;
scienza delle costruzioni;
tecnica delle costruzioni (1ª annualità);
tecnica delle costruzioni (2ª annualità);
sperimentazione dei materiali, delle strutture.

8) *Area socio-economica*:

estimo ed esercizio professionale;
economia urbana e regionale;
antropologia culturale;
demografia;
economia dei trasporti;
fondamenti di economia;
geografia urbana e regionale;
sociologia urbana e rurale;
tecniche economiche e finanziarie della programmazione.

9) *Area della rappresentazione*:

disegno e rilievo;
applicazioni di geometria descrittiva;
cartografia tematica;
elementi di fotogrammetria;
interpretazione di immagini e telerilevamenti;
strumenti e metodi per il rilievo architettonico;
strumenti e tecniche di comunicazione visiva;
tecniche della cartografia automatica;
tecniche di rappresentazione dell'architettura;
topografia;
rappresentazione dei fenomeni territoriali.

Nel manifesto annuale degli studi vengono indicati, con la collocazione nelle rispettive aree disciplinari:

gli insegnamenti ufficiali attivati;
i corsi integrativi di quelli ufficiali affidati a professori a contratto;
gli insegnamenti svolti nell'Ateneo e presso altre facoltà universitarie o istituti superiori universitari al fine del riconoscimento dell'esame ai sensi dell'art. 22 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 36. — *A*) Sono discipline fondamentali e obbligatorie per tutti gli studenti del corso di laurea in architettura indipendentemente dall'indirizzo scelto, quindici discipline, come di seguito indicato:

1) composizione architettonica (1ª annualità);
2) urbanistica (1ª annualità);
3) storia dell'architettura (1ª annualità);
4) tecnologia dell'architettura (1ª annualità);
5) fisica tecnica e impianti;
6) istituzioni di matematica;
7) statica;
8) estimo ed esercizio professionale;
9) disegno e rilievo;
10) composizione architettonica (2ª annualità);
11) progettazione architettonica (1ª annualità);
12) urbanistica (2ª annualità);
13) restauro architettonico;
14) tecnologia dell'architettura (2ª annualità);
15) scienza delle costruzioni.

Le prime nove sono fondamentali e comuni per tutte le facoltà di architettura, le successive sei sono fondamentali caratterizzanti il corso di laurea della facoltà di architettura di Milano.

B) Sono fondamentali per ciascuno indirizzo tre discipline individuanti rispettivamente:

L'indirizzo di progettazione architettonica:

1) composizione architettonica (3ª annualità);
2) arredamento e architettura degli interni;
3) tecnica delle costruzioni (1ª annualità).

L'indirizzo di tutela e recupero del patrimonio storico-architettonico:

1) storia dell'architettura (2ª annualità);
2) restauro urbano;
3) teoria del restauro.

L'indirizzo urbanistico:

1) analisi delle strutture urbanistiche e territoriali;
2) pianificazione del territorio;
3) progettazione urbanistica.

L'indirizzo tecnologico:

1) disegno industriale;
2) unificazione edilizia e prefabbricazione;
3) tecnica ed economia della produzione edilizia.

Le discipline di cui sopra possono essere sostituite dagli studenti con altre discipline fermo restando il rispetto dei criteri di appartenenza delle discipline scelte alle stesse aree disciplinari.

C) Sono discipline caratterizzanti il corso di laurea tre annualità che possono essere diversamente specificate, in funzione degli indirizzi attivati, nel manifesto annuale degli studi, secondo i seguenti criteri di appartenenza alle aree disciplinari:

una annualità dell'area 1) progettuale-architettonica;

una annualità dell'area 3) storico-critica e del restauro;

una annualità dell'area 8) socio-economica.

D) Sono discipline individuanti ciascun indirizzo nove annualità che saranno indicate per ogni indirizzo nel manifesto annuale degli studi, secondo i seguenti criteri di appartenenza alle aree disciplinari, escluse quelle già fissate al precedente punto *B*):

Per l'indirizzo di progettazione architettonica:

tre annualità dall'area 1) progettuale-architettonica;

una annualità dall'area 2) della progettazione territoriale ed urbanistica;

una annualità dall'area 3) storico-critica e del restauro;

una annualità dall'area 4) tecnologica;

due annualità dall'area 7) della scienza e tecnica delle costruzioni;

una annualità dall'area 9) della rappresentazione.

Per l'indirizzo tutela e recupero:

due annualità dall'area 1) progettuale-architettonica;

una annualità dall'area 2) della progettazione territoriale ed urbanistica;

tre annualità dall'area 3) storico-critica e del restauro;

una annualità dall'area 4) tecnologica;

una annualità dall'area 7) della scienza e tecnica delle costruzioni;

una annualità dall'area 9) della rappresentazione.

Per l'indirizzo tecnologico:

una annualità dall'area 1) progettuale-architettonica;

una annualità dall'area 3) storico-critica e del restauro;

tre annualità dall'area 4) tecnologica;

una annualità dall'area 5) impiantistica;

una annualità dall'area 6) fisico-matematica;

una annualità dall'area 7) della scienza e tecnica delle costruzioni:

una annualità dall'area 9) della rappresentazione.

Per l'indirizzo urbanistico:

tre annualità dall'area 2) della progettazione territoriale e urbanistica;

una annualità dall'area 3) storico-critica e del restauro;

una annualità dall'area 4) tecnologica;

una annualità dall'area 6) fisico-matematica;

due annualità dall'area 8) socio-economica;

una annualità dall'area 9) della rappresentazione.

Art. 37 - *Scelte dell'indirizzo e piani di studio.* — Lo studente, iscrivendosi al primo anno del corso di laurea in architettura è tenuto ad indicare l'indirizzo prescelto.

Il consiglio di facoltà può fissare specificandole nel manifesto annuale degli studi:

la distribuzione degli insegnamenti negli anni di corso;

la frequenza a lezioni, seminari, esercitazioni.

Art. 38 - *Esame di laurea.* — Per poter sostenere l'esame di laurea il candidato deve redigere individualmente una tesi sotto la guida di un professore ufficiale dell'indirizzo seguito, che funge da relatore; l'argomento e il contenuto della tesi dovrà essere coerente con gli studi seguiti dal candidato.

L'argomento e il titolo della tesi di laurea, concordato con un relatore, dovrà essere comunicato dal candidato, nei modi che verranno indicati dalla facoltà, almeno dodici mesi prima della data fissata per l'esame di laurea.

L'elaborato predisposto dal candidato per la discussione della tesi deve assumere carattere di contributo originale applicativo o teorico nell'ambito delle tematiche degli indirizzi di laurea, cioè specifico delle aree che interessano l'architetto, e derivare dagli insegnamenti impartiti nella facoltà.

La facoltà si accerta della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle indicate nel manifesto annuale degli studi, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con il relatore e docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 33

LEGGE 22 marzo 1984, n. **29.**

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, recante proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, recante proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1984

PERTINI

CRAXI — LONGO — GORIA — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 22 marzo 1984, n. **30.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 1, le parole: « 30 aprile 1984 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 30 giugno 1984 ».

All'articolo 2, comma 1 e comma 2, le parole: « 30 aprile 1984 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 30 giugno 1984 ».

All'articolo 3 le parole: « 1° marzo 1984 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 30 aprile 1984 ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « rispettivamente, al 29 febbraio 1984 ed al 31 ottobre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 29 febbraio 1984 » *sono sostituite dalle seguenti*: « rispettivamente, al 30 aprile 1984 ed al 31 dicembre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 30 aprile 1984 »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. La procedura di cui al comma 1 è applicabile alle rate di debito non ancora scadute in conseguenza delle domande di regolarizzazione presentate entro il 30 novembre 1983, a norma dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

2-*ter*. La regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è ammessa anche per i contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio purché gli interessati vi provvedano entro il 31 maggio 1984. Ai fini di tale regolarizzazione il termine del 30 novembre 1983, di cui ai commi 6, 6-*bis* e 7 del citato articolo 2, e quello del 31 luglio 1984, di cui al comma 12 del medesimo articolo, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 1984 e al 31 gennaio 1985.

2-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano anche in materia di contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ».

All'articolo 5, comma 1, la cifra: « 3.964 miliardi » *è sostituita dalla seguente*: « 5.284 miliardi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1984

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — LONGO — GORIA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 26 marzo 1984.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1984, n. **31.**

Prelevamento di L. 1.022.906.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di

provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 1.022.906.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 1042. — Spese per i viaggi, ecc.	L.	20.000.000
Cap. 1046. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	28.000.000
Cap. 1047. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	41.000.000
Cap. 1062. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	31.906.000
Cap. 1105. — Manutenzione, riparazione, ecc.	»	150.000.000
Cap. 1106. — Spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	450.000.000
Cap. 1107. — Spese di rappresentanza	»	160.000.000
Cap. 1113. — Fitto di locali ed oneri accessori	»	60.000.000
Cap. 1444. — Fitto di locali ed oneri accessori	»	5.000.000
Cap. 1505. — Fitto di locali ed oneri accessori	»	7.000.000
Cap. 1794. — Fitto di locali ed oneri accessori	»	15.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 2703. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	35.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1022. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	20.000.000
	L.	1.022.906.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1984

PERTINI

GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1984
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 114

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 1984.

Prezzi di vendita delle schede per la dichiarazione dei redditi da presentare nel 1984 e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'esigenza di fissare — per le schede della dichiarazione dei redditi da esitare tramite la Amministrazione dei monopoli di Stato — il prezzo di vendita al pubblico nonché la misura dell'aggio da attribuire all'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai gestori degli organi di vendita ed ai rivenditori di generi di monopolio, i quali provvedono alla distribuzione ed alla vendita al pubblico degli stampati di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle schede e dei relativi quadri occorrenti per la dichiarazione dei redditi è fissato:

in L. 500 (cinquecento) per la scheda modello 740 con relativa busta;

in L. 300 (trecento) per la scheda modello 740-S con relativa busta;

in L. 300 (trecento) per la scheda modello 770 con relativa busta;

in L. 600 (seicento) per la scheda modello 760 completa con relativa busta;

in L. 200 (duecento) per ogni quadro dei modelli 740 e 770.

Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere l'aggio di L. 120 (centoventi) sui suindicati prezzi di vendita di L. 600, di L. 500 e di L. 300 e l'aggio di L. 80 (ottanta) sul prezzo di vendita di L. 200.

Le somme trattenute vanno attribuite come segue:

a) alla stessa Amministrazione dei monopoli di Stato L. 20 (venti) per ogni scheda e per ogni quadro venduto;

b) ai gestori degli organi di vendita L. 30 (trenta) per le schede modelli 740, 740-S, 760 e 770 e L. 20 (venti) per i quadri dei modelli 740 e 770;

c) ai rivenditori dei generi di monopolio L. 70 (settanta) per le schede modelli 740, 740-S, 760 e 770 e L. 40 (quaranta) per ogni quadro dei modelli 740 e 770.

Gli aggi sopra indicati sono comprensivi della imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1984

Il Ministro: VISENTINI

(1577)

DECRETO 20 marzo 1984.

Determinazione dei modelli di dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1984, in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 131;

Ritenuto che occorre stabilire i modelli di dichiarazione dei redditi in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette;

Considerata l'opportunità di affidare la predetta distribuzione agli uffici delle imposte soltanto per i modelli che, per interessare singole categorie di redditi, sono richiesti da un limitato numero di contribuenti;

Decreta:

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette provvederanno alla distribuzione gratuita dei seguenti modelli di dichiarazione dei redditi:

Mod. 740: quadri B, S/B, F, I, L ed M;

Mod. 750: modello base e quadri interni;

Mod. 760: modello base e quadri interni;

Mod. 770: modello base e quadri interni escluso il quadro G1;

Mod. 770/*bis*.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette aventi sedi nei capoluoghi di regione e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bolzano, provvederanno alla distribuzione gratuita del modello 770/*ter*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1984

Il Ministro: VISENTINI

(1578)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 marzo 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 11 luglio 1980 sulle norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, numero 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 26 aprile 1972, concernente la disciplina dell'importazione di fave e favette infestate dal nematode Ditylenchus dipsaci;

Viste le direttive del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, del 18 marzo 1980, n. 80/392/CEE e del 18 marzo 1980, n. 80/393/CEE, concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva del Consiglio del 1° gennaio 1981, n. 81/7/CEE, che modifica, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica, la direttiva n. 79/93/CEE sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, concernente le modificazioni al decreto ministeriale 11 luglio 1980 sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 24 novembre 1983, riguardante l'importazione dalla Corsica di frutti di clementine;

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche agli anzidetti decreti ministeriali 11 luglio 1980 e 24 aprile 1981;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 14 del decreto ministeriale 11 luglio 1980, il testo di cui alla lettera *b*) è sostituito dal testo seguente:

« *b*) clementine, prive di foglie, dalla Corsica, nel periodo 15 novembre-31 gennaio ».

2. All'art. 15 del decreto ministeriale 11 luglio 1980, il testo di cui alle lettere *b*) e *c*) è sostituito dal testo seguente:

« *b*) pomacee da Argentina, Cile, Nuova Zelanda, Paraguay, Stato di S. Paolo del Brasile, Sudafrica, Uruguay, nel periodo 15 marzo-31 maggio;

c) Uva da tavola, senza tralci e foglie, da Argentina, Cile, Paraguay, Stato di S. Paolo del Brasile, Sudafrica, Uruguay nel periodo 1° febbraio-15 giugno ».

Art. 2.

Gli allegati del decreto ministeriale 11 luglio 1980, sono modificati come segue:

1. All'allegato I, lettera *a*), si aggiunge:

« Helicoverpa armigera Hübner (= Heliothis zea Bod.) ».

2. All'allegato II, parte *A*), lettera *a*), si aggiungono le seguenti voci:

« Aleurothrixus floccosus (Mask.)	Vegetali di agrumi (Citrus L., Fortunella L., Poncirus L.) ad eccezione delle sementi;
Leucaspis japonica Ckll	Vegetali di agrumi (Citrus L., Fortunella L., Poncirus L.), Malus Mill e Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi;
Unaspis yanonensis Kuw	Vegetali di agrumi (Citrus L., Fortunella L., Poncirus L.) destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi ».

3. All'allegato II, parte *A*), lettera *b*), sono inserite le seguenti voci:

« Xanthomonas fragariae Kennedy et King	Vegetali di Fragaria (Tourn.) L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi;
Xanthomonas campestris p.v. pruni (E.F. Smith) Dye	Vegetali di Prunus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi ».

4. All'allegato II, parte *A*), lettera *c*), le parole « destinati alla riproduzione e frutti, incluso il pericarpo esterno o parte di esso » sono aggiunte nella seconda colonna, a destra dell'organismo nocivo Ascochyta chlorospora Speg.

5. All'allegato II, parte *A*), lettera *d*), è aggiunta la seguente voce:

« Beet Curly top virus	Vegetali di Beta spp. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi ».

6. All'allegato IV, punto 17), colonna di sinistra, le parole « Xanthomonas fragariae Kennedy et King » sono aggiunte al primo trattino « Fragaria (Tourn.) L. », e le parole « Xanthomonas campestris p.v. pruni (E.F. Smith) Dye » sono aggiunte al secondo trattino « Prunus L. ».

7. All'allegato IV, dopo il punto 33), si aggiunge il seguente punto:

« 33-*bis*) Vegetali di Chrysanthemum, Dianthus e Pelargonium ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi	Constatazione ufficiale: *a*) che sul capo di produzione non sono stati osservati sintomi di Epichoristodes acerbella, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis (Boisd.) o Spodoptera litura (F.) dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, o *b*) che i vegetali hanno subito un trattamento atto a proteggerli da detti organismi ».

8. All'allegato IV, dopo il punto 40), si aggiunge il seguente punto:

« 40-*bis*) Vegetali di Beta spp. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Beet curly top virus dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo ».

9. All'allegato IV, punto 45, colonna di destra, primo trattino, dopo le parole « Potato spindle tuber viroid » e prima del secondo trattino, si aggiunge la parola « ovvero ».

10. L'allegato VI del decreto ministeriale 11 luglio 1980, modificato dal decreto ministeriale 24 aprile 1981, è sostituito dall'allegato seguente:

« 1) PUNTI DI ENTRATA PER I VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI INDICATI NELL'ALLEGATO V AD ECCEZIONE DEI FRUTTI DI POMPELMO.

a) Dogane aeree:

Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Palermo, Roma;

b) Dogane portuali:

Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Imperia, La Spezia, Livorno, Napoli, Olbia, Palermo, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Salerno, Savona, Taranto, Torre Annunziata, Trieste, Venezia;

c) Dogane ferroviarie:

Chiasso, Domodossola, Fortezza, Gorizia, Luino, Modane, Pontebba, S. Candido, Ventimiglia, Villa Opicina;

d) Dogane stradali:

Aosta Pollein (Gran S. Bernardo e Monte Bianco), Brennero, Campo Trens, Cuneo, Gorizia, Ponte Chiasso, Ponte S. Luigi, Rabuiese, Tarvisio Coccau, Traforo Frejus-Freney, Trieste Fernetti, Trieste Pesek.

2) PUNTI DI ENTRATA PER I FRUTTI DI POMPELMO:

a) Dogane aeree:

Milano, Napoli, Roma;

b) Dogane portuali:

Bari, Cagliari, Civitavecchia, Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Salerno, Trieste, Venezia;

c) Dogane ferroviarie:

Chiasso, Ventimiglia;

d) Dogane stradali:

Brennero, Campo Trens, Ponte Chiasso, Ponte San Luigi.

3) ULTERIORI PUNTI DI ENTRATA PER I CEREALI IN GRANELLA, LEGUMINOSE SECCHE IN GRANELLA INDICATI NELL'ALLEGATO V, PUNTO 3-BIS:

Dogane portuali:

Barletta, Castellammare di Stabia, Chioggia, Crotone, Gaeta, Manfredonia, Messina, Monfalcone, Monopoli, Oristano Siracusa.

4) ULTERIORI PUNTI DI ENTRATA PER IL LEGNAME DI CUI ALL'ALLEGATO V, PUNTO 6):

Dogane portuali:

Arbatax, Molfetta, Monfalcone ».

Art. 3.

E' abrogato il decreto ministeriale 15 novembre 1983, citato nelle premesse.

E' altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quello del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(1492)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 marzo 1984.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 30 marzo 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 marzo 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1984
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 237

(1574)

DECRETO 20 marzo 1984.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 30 marzo 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,95 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 marzo 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 238

(1575)

DECRETO 20 marzo 1984.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 30 marzo 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 86,30 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 marzo 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 239

(1576)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 23 gennaio 1984, n. 32.
Autorizzazione all'Associazione centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane, in Palermo, ad accettare una donazione.

N. 32. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane (ARCES), in Palermo, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un complesso immobiliare sito in Catania, piazza S. Maria di Gesù n. 17 e relativo parco di mq 1525, distinto nel nuovo catasto terreni alla partita 14114, foglio 22, particelle 257, 311, 312 e 358, valore attribuito con perizia di parte L. 275.000.000 elevato dall'ufficio tecnico erariale di Catania a L. 656.000.000, disposta dall'avv. Gesualdo Palumbo con atto 1° gennaio 1979, n. 98841/1531 di repertorio, a rogito dott. Sebastiano Laurino, notaio in Catania, registrato a Catania il 27 gennaio 1979 al n. 2030.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1984
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 78

DECRETO 31 gennaio 1984, n. 33.
Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1975, n. 329, recante autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 33. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, a modifica del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1975, n. 329, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Ida Di Gennaro ved. Tarantini con testamento pubblico 27 dicembre 1967, registrato a Napoli il 23 marzo 1971 al n. 7102, non più una quota pari ad un quarto ma ad un terzo dell'intera eredità.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1984
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 77

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stefano Ticino di Milano con stabilimento in S. Stefano Ticino (Milano), è prolungata al 9 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stefano Ticino di Milano con stabilimento in S. Stefano Ticino (Milano), è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Seica di Ottiglio (Alessandria), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Maglificio Lama, con sede in Castel di Lama (Ascoli Piceno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 agosto 1981 al 6 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Seica di Ottiglio (Alessandria), è prolungata al 1° novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Maglificio Lama, con sede in Castel di Lama (Ascoli Piceno), è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e Ferriere Stefana F.lli fu Girolamo, di Nave (Brescia), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Maglificio Lama, con sede in Castel di Lama (Ascoli Piceno), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e Ferriere Stefana F.lli fu Girolamo, di Nave (Brescia) è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Banfi trattamenti tessili S.p.a., con sede e stabilimento in Garbagnate Milanese (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 aprile 1981 al 17 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Locheed S.r.l. di Cologno (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1982 al 28 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Expansion Center zona industriale S. Romano (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 settembre 1981 al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Expansion Center zona industriale S. Romano (Forlì), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IMI - Industrie meccaniche idrauliche, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pierre George di Oricola (L'Aquila), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pierre George di Oricola (L'Aquila), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio Giuseppe Gatti di Roma è prolungata al 30 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuove industrie ceramiche Cedit di Roccasecca (Frosinone), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuove acciaierie di Pisogne, con sede e stabilimento in Pisogne (Brescia), è prolungata al 31 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuove industrie ceramiche Cedit di Roccasecca (Frosinone), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuove acciaierie di Pisogne, con sede e stabilimento in Pisogne (Brescia), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cometra, con sede e stabilimento in Giammoro (Messina), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SCIA - Società compensati e impiallacciature e affini, con sede e stabilimento in Noventa Padovana (Padova), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lodigiani - Cantieri di Valsinni (Matera), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lodigiani - Cantieri di Valsinni (Matera), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vigorelli, con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alessi Domenico, con sede in Romano d'Ezzelino (Vicenza) e stabilimento in Spin Romano (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kira, industria abbigliamento, con stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 16 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soceità Teghini Valsodo, sede in Calenzano (Firenze), è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lolli e C. di San Cesareo (Roma), è prolungata al 10 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lolli e C. di San Cesareo (Roma), è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lolli e C. di San Cesareo (Roma), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lolli e C. di San Cesareo (Roma), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alvi di Villesse (Gorizia), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Edi di Camera Sabina e Del Ponte Carlo di Torino, è prolungata al 30 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Audi Grivetta di Corio Canavese (Torino), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alvi di Villesse (Gorizia), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Edi di Camera Sabina e Del Ponte Carlo di Torino, è prolungata al 30 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Edi di Camera Sabina e Del Ponte Carlo di Torino, è prolungata al 30 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Edi di Camera Sabina e Del Ponte Carlo di Torino, è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Edi di Camera Sabina e Del Ponte Carlo di Torino, è prolungata al 30 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Edi di Camera Sabina e Del Ponte Carlo di Torino, è prolungata al 30 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Edi di Camera Sabina e Del Ponte Carlo di Torino, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Enrico Cortazzo di Napoli, è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cotonificio Valleseriana, sede legale in Gallarate (Varese) e sede amministrativa e stabilimento a Cene (Bergamo), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carta, cartone, cellulosa, in Altopascio (Lucca), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italfua, con sede in Casavatore (Napoli), è prolungata al 22 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Doria di Diodato Ferraioli, industrie conserve alimentari, con stabilimento in Angri (Salerno), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acqua minerale Sangemini, sede in Roma e stabilimento in Sangemini (Terni), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastic Metal, sede e stabilimento in Chiampo (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastic Metal, sede e stabilimento in Chiampo (Vicenza), è prolungata al 1° gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastic Metal, sede e stabilimento in Chiampo (Vicenza), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Stern, sede e stabilimento in Cologne (Brescia), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pelmoda, in Arzano (Napoli), è prolungata al 26 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim Miniera di Monteneve, in Racines (Bolzano), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle Officine monfalconesi E. Passero, in Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mineral umbra, in Nocera Umbra, è prolungata al 12 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chianti Melini, in Pontassieve (Firenze), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tomaificio Francesca, in Falconara (Ancona), è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle Officine monfalconesi E. Passero, in Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tomaificio Francesca, in Falconara (Ancona), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chianti Melini, in Pontassieve (Firenze), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mineral umbra, in Nocera Umbra, è prolungata all'8 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gestione servizi, in Palermo, è prolungata al 27 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazione di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim - Miniera di Monteneve, in Racines (Bolzano), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim - Miniera di Monteneve, in Racines (Bolzano), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mineral umbra, in Nocera Umbra, è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mineral umbra, in Nocera Umbra, è prolungata al 31 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Jacquard Pastori e Casanova, in Monza e stabilimenti di Monza e Lomigo, è prolungata al 25 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piarotto fabbrica mobili, in Mirano Campocroce (Venezia), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Segem, in Milano e uffici periferici, è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi, in Milano e stabilimenti di Vicenza, Dueville, Merano Vicentino, Schio, Piovene Rocchette, Torre (Vicenza), è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi, in Milano e stabilimenti di Vicenza, Dueville, Merano Vicentino, Schio, Piovene Rocchette, Torre (Vicenza), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio di Parabiaco di Mario Redepaolini, con sede e stabilimento in Parabiaco, è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Selvi e C., con sede legale e stabilimento in Milano, è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unimin di Massa è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 aprile 1983 al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Biallo di Modugno (Bari) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per l'occupazione - N.I.O., in Licata (Agrigento), è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio veneto di F.G. Eger e C. di Noale (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 aprile 1983 al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Flanagan's di Camisano (Cremona) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1983 al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metal stampati Bonomi di Piancamuno (Brescia), è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patelec-Cem, con sede in Torino, uffici amministrativi in S. Mauro Torinese, stabilimenti in Torino e Cerrina Monferrato (Alessandria), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garbagnati Giacomo, con sede e stabilimento in Monza (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Flanagan's di Camisano (Cremona), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi, in Milano e stabilimenti di Vicenza, Dueville, Merano Vicentino, Schio, Piovene Rocchette, Torre (Vicenza), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1433-1474)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Crotone, Arbus, Lacco Ameno e Valentano.

Con decreto interministeriale 8 febbraio 1984, n. 185, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato « Ex stazione R.G. » di Capo Colonna, riportato nel catasto del comune censuario di Crotone al foglio di mappa n. 56, particelle 99 e 166, per una superficie complessiva di mq 9.550.

Con decreto interministeriale 11 febbraio 1984, n. 186, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile ubicato nel comune di Arbus e riportato nel catasto del comune censuario al foglio n. 5, sezione D, mappale 47, partita 8847 della superficie di Ha 0.48.90.

Con decreto interministeriale 21 febbraio 1984, n. 188, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del compendio demaniale « Ex stazione segnali » in località Monte Vico, comune di Lacco Ameno (Napoli) e riportato nel catasto del medesimo comune censuario alla partita n. 440, foglio di mappa n. 2, particelle numeri 56 e 57 per una superficie complessiva di mq • 1.456.

Con decreto interministeriale 25 febbraio 1984, n. 191, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno ubicato in Valentano (Viterbo) e riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio 29, particelle 181 e 182 ed al foglio 31, particella n. 92.

(1317-1364)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale Puglia e Basilicata per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1984 il sig. Lorenzo Abrusci, segretario principale presso l'Università degli studi di Bari, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale Puglia e Basilicata per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del dott. Giorgio De Santis.

(1390)

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Torino 23 settembre 1983, a rettifica di quanto disposto con il decreto 17 ottobre 1981, l'Università degli studi di Torino è stata autorizzata ad acquistare il legato disposto dalla sig.ra M. Gabriella Bernasconi vedova Sasso con testamento olografo 26 novembre 1978, atto pubblico n. 48244 di repertorio del 27 settembre 1980, a rogito del dottor Giulio Bologna, notaio in Santhià.

(1219)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Corso dei cambi del 20 marzo 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1635 —	1635 —	—	1635 —	—	1635 —	1635 —	1635 —	1635 —	1635 —
Marco germanico	620,310	620,310	—	620,310	—	620,45	620,580	620,310	620,310	620,30
Franco francese	201,400	201,400	—	201,400	—	201,40	201,430	201,400	201,400	201,40
Fiorino olandese	549,750	549,750	—	549,750	—	549,95	550,150	549,750	549,750	549,75
Franco belga	30,331	30,331	—	30,331	—	30,34	30,352	30,331	30,331	30,33
Lira sterlina	2349 —	2349 —	—	2349 —	—	2349,20	2349,400	2349 —	2349 —	2349 —
Lira irlandese	1895,900	1895,900	—	1895,900	—	1897,20	1898,500	1895,900	1895,900	—
Corona danese	169,490	169,490	—	169,490	—	169,51	169,540	169,490	169,490	169,50
E.C.U.	1384,250	1384,250	—	1384,250	—	1384,52	1384,800	1384,250	1384,250	1384,25
Dollaro canadese	1278,150	1278,150	—	1278,150	—	1278,65	1279,200	1278,150	1278,150	1278,15
Yen giapponese	7,227	7,227	—	7,227	—	7,22	7,230	7,227	7,227	7,22
Franco svizzero	754,440	754,440	—	754,440	—	754,47	754,500	754,440	754,440	754,45
Scellino austriaco	88,040	88,040	—	88,040	—	88,05	88,065	88,040	88,040	88,04
Corona norvegese	215,250	215,250	—	215,250	—	215,37	215,500	215,250	215,250	215,25
Corona svedese	209,250	209,250	—	209,250	—	209,32	209,400	209,250	209,250	209,25
FIM	287,660	287,660	—	287,660	—	287,70	287,800	287,660	287,660	—
Escudo portoghese	12,230	12,230	—	12,230	—	12,30	12,370	12,230	12,230	12,23
Peseta spagnola	10,789	10,789	—	10,789	—	10,78	10,790	10,789	10,789	10,78

Media dei titoli del 20 marzo 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	43,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	97,400
» 6 % » » 1970-85	94,250
» 6 % » » 1971-86	89,500
» 6 % » » 1972-87	85,050
» 9 % » » 1975-90	88,250
» 9 % » » 1976-91	84,550
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	86,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	92,100
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,100
» » » 1-6-1981/86 16 %	100,300
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,250
» » » » 1- 4-1981/84	100,050
» » » » 1- 6-1981/84	100,150
» » » » 1- 5-1982/84	100,050
» » » » 1- 6-1982/84	100,150
» » » » 1- 7-1982/84	100,075
» » » » 1- 8-1982/84	100,175
» » » » 1- 9-1982/84	100,350
» » » » 1-10-1982/84	100,250
» » » » 1-11-1982/84	100,175
» » » » 1-12-1982/84	100,225
» » » » 1- 1-1983/85	100,025
» » » » 1- 2-1983/85	100,250
» » » » 1- 3-1983/85	100,300
» » » » 1- 4-1983/85	100,425

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/85	100,150
» » » » 1- 6-1983/85	100,300
» » » » 1- 1-1982/86	100,750
» » » » 1- 3-1982/86	101,300
» » » » 1- 5-1982/86	100,450
» » » » 1- 6-1982/86	100,400
» » » » 1- 7-1982/86	100,350
» » » » 1- 8-1982/86	100,400
» » » » 1- 9-1982/86	100,600
» » » » 1-10-1982/86	100,325
» » » » 1-11-1982/86	100,175
» » » » 1-12-1982/86	100,125
» » » » 1- 7-1983/86	99,450
» » » » 1- 8-1983/86	99,550
» » » » 1- 1-1983/87	100,125
» » » » 1- 2-1983/87	100,250
» » » » 1- 3-1983/87	100,600
» » » » 1- 4-1983/87	100,350
» » » » 1- 5-1983/87	100,175
» » » » 1- 6-1983/87	100,075
» » » » 1- 7-1983/88	100,025
» » » » 1- 8-1983/88	99,950
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99,850
» » » 18 % 1- 4-1984	99,925
» » » 12 % 1-10-1984	98,625
» » » 18 % 1- 1-1985	101,600
» » » 17 % 1- 5-1985	101,650
» » » 17 % 1- 7-1985	101,850
» » » 17 % 1-10-1985	101,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,800
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 marzo 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1635 —	Lira irlandese	1897,200	Scellino austriaco	88,052
Marco germanico	620,445	Corona danese	169,515	Corona norvegese	215,375
Franco francese	201,415	E.C.U.	1384,520	Corona svedese	209,325
Fiorino olandese	549,950	Dollaro canadese	1278,675	FIM	287,730
Franco belga	30,341	Yen giapponese	7,228	Escudo portoghese	12,300
Lira sterlina	2349,200	Franco svizzero	754,470	Peseta spagnola	10,789

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

Corso dei cambi del 21 marzo 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1645 —	1645 —	1645,10	1645 —	—	1645 —	1645 —	1645 —	1645 —	—
Marco germanico	619,090	619,090	619,50	619,090	—	619,16	619,230	619,090	619,090	—
Franco francese	201,150	201,150	201 —	201,150	—	201,20	201,250	201,150	201,150	—
Fiorino olandese	549,020	549,020	549,88	549,020	—	549,05	549,090	549,020	549,020	—
Franco belga	30,282	30,282	30,28	30,282	—	30,28	30,270	30,282	30,282	—
Lira sterlina	2347,500	2347,500	2352 —	2347,500	—	2348,25	2349 —	2347,500	2347,500	—
Lira irlandese	1896 —	1896 —	1900 —	1896 —	—	1896 —	1896 —	1896 —	1896 —	—
Corona danese	169,350	169,350	169,50	169,350	—	167,37	169,400	169,350	169,350	—
E.C.U.	1384,750	1384,750	—	1384,750	—	1384,87	1385 —	1384,750	1384,750	—
Dollaro canadese	1286,900	1286,900	1288 —	1286,900	—	1286,95	1287 —	1286,900	1286,900	—
Yen giapponese	7,265	7,265	7,27	7,265	—	7,26	7,267	7,265	7,265	—
Franco svizzero	755,510	755,510	756 —	755,510	—	755,43	755,350	755,510	755,510	—
Scellino austriaco	87,969	87,969	88,05	87,969	—	87,94	87,920	87,969	87,969	—
Corona norvegese	215,840	215,840	215,70	215,840	—	215,90	216 —	215,840	215,840	—
Corona svedese	209,570	209,570	209,60	209,570	—	209,60	209,630	209,570	209,570	—
FIM	287,950	287,950	287,80	287,950	—	287,87	287,800	287,950	287,950	—
Escudo portoghese	12,160	12,160	12,30	12,160	—	12,24	12,325	12,160	12,160	—
Peseta spagnola	10,777	10,777	10,80	10,777	—	10,78	10,788	10,777	10,777	—

Media dei titoli del 21 marzo 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	43,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	97,400
» 6 % » » 1970-85	94,300
» 6 % » » 1971-86	89,025
» 6 % » » 1972-87	85,050
» 9 % » » 1975-90	88,250
» 9 % » » 1976-91	84,550
» 10 % » » 1977-92	86,100
» 12 % (Beni Esteri 1980)	86,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	92,250
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,100
» » » 1-6-1981/86 16 %	100,300
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,95
» » » » 1- 4-1981/84	100,050
» » » » 1- 6-1981/84	100,100
» » » » 1- 5-1982/84	100 —
» » » » 1- 6-1982/84	100,025
» » » » 1- 7-1982/84	100,100
» » » » 1- 8-1982/84	100,175
» » » » 1- 9-1982/84	100,300
» » » » 1-10-1982/84	100,200
» » » » 1-11-1982/84	100,150
» » » » 1-12-1982/84	100,325
» » » » 1- 1-1983/85	100 —
» » » » 1- 2-1983/85	100,250
» » » » 1- 3-1983/85	100,250
» » » » 1- 4-1983/85	100,350
» » » » 1- 5-1983/85	100,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85	100,400
» » » » 1- 1-1982/86	100,850
» » » » 1- 3-1982/86	101,300
» » » » 1- 5-1982/86	100,625
» » » » 1- 6-1982/86	100,450
» » » » 1- 7-1982/86	100,650
» » » » 1- 8-1982/86	100,400
» » » » 1- 9-1982/86	100,600
» » » » 1-10-1982/86	100,350
» » » » 1-11-1982/86	100,225
» » » » 1-12-1982/86	100,150
» » » » 1- 7-1983/86	99,400
» » » » 1- 8-1983/86	99,500
» » » » 1- 1-1983/87	100,300
» » » » 1- 2-1983/87	100,350
» » » » 1- 3-1983/87	160,600
» » » » 1- 4-1983/87	100,200
» » » » 1- 5-1983/87	100,125
» » » » 1- 6-1983/87	100,050
» » » » 1- 7-1983/88	100 —
» » » » 1- 8-1983/88	100,050
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99,850
» » » 18 % 1- 4-1984	99,925
» » » 12 % 1-10-1984	98,600
» » » 18 % 1- 1-1985	101,700
» » » 17 % 1- 5-1985	101,725
» » » 17 % 1- 7-1985	101,800
» » » 17 % 1-10-1985	101,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,575
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 marzo 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1645 —
Marco germanico	619,160
Franco francese	201,200
Fiorino olandese	549,055
Franco belga	30,276
Lira sterlina	2348,250
Lira irlandese	1896 —
Corona danese	169,375
E.C.U.	1384,870
Dollaro canadese	1286,950
Yen giapponese	7,266
Franco svizzero	755,430
Scellino austriaco	87,944
Corona norvegese	215,920
Corona svedese	209,600
FIM	287,875
Escudo portoghese	12,242
Peseta spagnola	10,782

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Fornitura cibi precotti e somministrazione pasti a nuclei familiari terremotati. (Ordinanza n. 10/84)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Considerato che, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980, una considerevole parte della popolazione terremotata trovava un precario ricovero in tendopoli, roulottopoli, edifici scolastici, palestre ed altri supporti abitativi provvisori;

Rilevato che i sindaci di alcuni comuni, anche al fine di salvaguardare l'ordine pubblico, furono costretti a fornire cibi precotti, oppure ad interessare esercizi commerciali per la somministrazione di pasti, ai nuclei familiari interessati che erano impossibilitati a provvedere al loro sostentamento;

Considerato che il sindaco di Napoli, con ordinanza n. 60 del 20 dicembre 1980, venne delegato alla stipula di convenzioni con alberghi e con pensioni al fine di assicurare una temporanea ed urgente sistemazione ai cittadini rimasti senza tetto;

Rilevato che tali convenzioni furono stipulate a regime di pensione completa con gli esercizi ricettivi che erano attrezzati allo scopo, e per la fornitura del solo alloggio con gli esercizi privi del servizio di ristoro;

Atteso che il comune di Napoli, per assicurare parità di trattamento tra i ricoverati e per evitare che negli esercizi privi del servizio di ristoro fossero attivate dai nuclei familiari interessati cucine improvvisate con conseguente pericolo per la privata e pubblica incolumità, incaricava ditte specializzate per la fornitura ai predetti cibi precotti;

Ritenuto che l'attività assistenziale e di soccorso come sopra svolta, è strettamente connessa ai noti eventi sismici e che, pertanto, si appalesa fondata la richiesta dei comuni intesa ad ottenere che il relativo onere sia assunto a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 776/80;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' posto a carico del fondo considerato dall'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, l'onere finora occorso per la somministrazione, disposta dai comuni, a favore della popolazione terremotata di cibi precotti o di pasti di cui alle premesse.

Art. 2.

A tal uopo, i sindaci dei comuni interessati sono tenuti a produrre alle prefetture apposita richiesta nella quale, sotto la propria responsabilità, dovranno dichiarare:

a) che i cibi precotti ed i pasti sono stati somministrati esclusivamente a terremotati sistemati in esercizi ricettivi privi del servizio ristoro o in altri supporti abitativi provvisori;

b) l'ammontare della spesa e le ditte incaricate;

c) il numero dei pasti con l'indicazione del relativo costo unitario.

Art. 3.

Le prefetture competenti per territorio disporranno l'erogazione delle somme richieste dai comuni dopo aver acquisito il parere di congruità del comitato provinciale prezzi.

Art. 4.

E' fatto obbligo ai comuni di produrre, alle competenti prefetture, il documentato rendicondo entro il termine di giorni sessanta, allegando in copia:

a) la deliberazione di affidamento alla ditta interessata della fornitura dei cibi precotti o dei pasti nonché l'eventuale convenzione all'uopo stipulata;

b) la deliberazione del disposto pagamento;

c) la fattura commerciale dei cibi precotti o pasti forniti;

d) il titolo di pagamento estinto per intervenuta riscossione del beneficiario.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1984

Il Ministro: SCOTTI

(1498)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(MINISTRO DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART 21 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Interventi a favore delle industrie della Campania e Basilicata colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.

IL MINISTRO

DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 21 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Visto l'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che dispone la concessione di contributi alle imprese industriali colpite dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981 per le opere necessarie alla riparazione degli opifici ed al loro adeguamento funzionale;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, in legge 29 aprile 1982, n. 187, a norma del quale all'attuazione degli interventi previsti dal citato art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede, in deroga a tutte le norme vigenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o a mezzo di Ministro all'uopo designato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1983 di designazione dell'on. Vincenzo Scotti, Ministro per il coordinamento per la protezione civile;

Rilevato che, nei termini prescritti, sono state presentate per gli interventi di cui al citato art. 21, millecentodue domande di contributo, per un investimento complessivo pari a circa lire 2.329 miliardi;

Visto il decreto 30 giugno 1982 del Ministro precedentemente designato con il quale sono state disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione per riparazione, ricostruzione, delocalizzazione ed adeguamento funzionale degli impianti danneggiati dal sisma;

Visto il successivo decreto 22 febbraio 1983, dello stesso Ministro, con il quale, a fronte dell'incremento di richiesta di contributo e della conseguente insufficienza dello stanziamento, si è ridotta la misura del contributo;

Visto il successivo decreto 13 maggio 1983, dello stesso Ministro, di maggiorazione dell'aliquota dell'acconto provvisorio per le aziende ubicate nei comuni disastrati;

Considerato che con tali modalità, sono state accolte, in via provvisoria, duecentosessantaquattro richieste, con impegno di acconti di circa lire 138 miliardi complessivi;

Considerato che del riscontro sulla utilizzazione degli acconti provvisori già concessi è stata investita la Guardia di finanza con decreto ministeriale 8 luglio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1983);

Considerata altresì l'opportunità di integrare, nel caso di comprovata utilizzazione degli acconti provvisori, la misura degli stessi;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1983, n. 748, a norma del quale è stata assegnata per le dette iniziative la ulteriore somma di lire 400 miliardi, da acquisirsi mediante la contrazione di prestiti esteri;

Ritenuto opportuno, anche sulla base dell'avviso espresso dai presidenti delle regioni Basilicata e Campania e dalle organizzazioni sociali, intervenire con i nuovi fondi da una parte per perequare posizioni omogenee determinate dal succedersi di provvedimenti generali diversi, necessitati dalla carenza di risorse, dall'altra per avviare la definitiva azione di ripristino, dando certezza agli imprenditori danneggiati;

Considerato pertanto necessario provvedere alla individuazione delle domande da ammettere in via definitiva al contributo da concedere, previo riscontro della utilizzazione dei contributi già erogati in conformità alle finalità di legge;

Considerato che non è stata attivata la convenzione con gli istituti di credito di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 30 giugno 1982;

Vista la convenzione stipulata con il consorzio Italtecna per l'affidamento di compiti istruttori e di alta vigilanza;

Ritenuto urgente ed improcrastinabile operare per accelerare l'intervento a favore delle aziende danneggiate;

Considerata la necessità di definire le modalità di concessione dei contributi;

Ritenuto che tale procedura debba ispirarsi a criteri di snellezza, funzionalità e certezza;

Considerate le risorse finanziarie disponibili a fronte delle richieste;

Visto il decreto 26 maggio 1982, con il quale sono stati determinati i criteri di attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, relativi alla concessione di contributi per nuove iniziative industriali nelle zone colpite dal sisma;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

1.1. Le iniziative dirette alla riparazione, ricostruzione, delocalizzazione ed adeguamento funzionale delle aziende danneggiate dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981 nelle regioni Basilicata e Campania, sono ammesse a contributo purchè la domanda, validamente presentata entro il 31 dicembre 1982, risulti completa e documentata in tutte le sue parti.

Le richieste ad integrazione della documentazione allegata alla domanda formulata a norma del citato decreto ministeriale 30 giugno 1982, devono essere assolte entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza pena la inammissibilità ed inefficacia della domanda medesima.

2.1. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altre agevolazioni od incentivi finanziari riferiti agli stessi investimenti, se non per quanto espressamente derogato da altre norme.

2.2. E' considerata spesa funzionalmente necessaria agli interventi di riparazione, ricostruzione, delocalizzazione ed adeguamento funzionale, e può quindi essere oggetto di contributo, quella relativa:

a) ad edifici e locali destinati alla produzione, al deposito delle materie prime e semilavorati, allo stoccaggio dei prodotti;

b) agli edifici e locali destinati ad uffici, ad alloggi per tecnici e custodi, a locali sociali od altri servizi utili in relazione al particolare tipo ed all'ubicazione dell'impianto;

c) a tutte le opere murarie ed impiantistiche accessorie, tecnicamente giustificate in relazione al tipo ed alla ubicazione dell'impianto (sistemazione dell'area aziendale, recinzione, strade e piazzali, reti di servizio e relativi allacciamenti);

d) agli eventuali impianti anti-inquinamento prescritti per il ciclo produttivo;

e) all'acquisto ed al montaggio degli impianti e delle macchine, comprese quelle mobili o di ufficio, stabilmente destinate all'impianto; delle attrezzature e dotazioni.

2.3. Le spese per l'acquisto di macchine usate sono escluse dal contributo; in caso di delocalizzazione è ammessa a contributo la spesa per smontaggio trasporto e rimontaggio opportunamente documentata.

2.4. Sono escluse dal contributo — nei casi di ricostruzione e delocalizzazione — le quote delle spese di cui ai paragrafi *b)* e *c)*, che eccedano il quarto della spesa di cui al paragrafo *a)*.

2.5. La delocalizzazione è ammessa a contributo ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale 30 giugno 1982 e sentito l'avviso del presidente della regione di appartenenza in ordine alla necessità della delocalizzazione stessa ed alla ammissibilità della nuova localizzazione proposta. Nel caso in cui nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della relativa documentazione il presidente della regione non esprima il suo avviso questo si intende espresso in termini positivi.

2.6. Il contributo per la delocalizzazione è concesso per la realizzazione di uno stabilimento industriale avente caratteristiche similari a quello relitto; la spesa per la acquisizione del suolo potrà essere ammessa a contributo nel limite del 5% del costo totale ammesso.

Il contributo è concesso al netto del valore del complesso industriale relitto come determinato dal competente ufficio tecnico erariale e delle relative aree.

2.7. Eventuali deroghe a tali limiti e rapporti possono essere consentite, con motivata ordinanza, dal Ministro, per particolari settori o tipi di iniziative.

3.1. Il contributo è concesso dal Ministro, previa istruttoria tecnico-economica-finanziaria espletata dal consorzio appositamente convenzionato anche con riferimento ai criteri di cui all'art. 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sentita la commissione di cui al decreto interministeriale 1° luglio 1982.

3.2. Il consorzio convenzionato si avvale anche delle risultanze della attività di controllo svolta dalla Guardia di finanza come previsto dal citato decreto ministeriale 8 luglio 1983.

3.3. E' facoltà del consorzio convenzionato richiedere la documentazione che riterrà eventualmente necessaria per una completa valutazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo e dell'attività già svolta dall'operatore e dei risultati conseguiti.

3.4. La documentazione richiesta e occorrente per l'istruttoria deve essere inviata, in duplice copia, al consorzio appositamente convenzionato.

3.5. Il mancato adempimento alle richieste di cui al punto 3.3 precede nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta equivale a tutti gli effetti a rinunzia alla domanda salvo proroga per giustificati motivi da richiedere prima della scadenza del termine.

3.6. Nella evenienza in cui la richiesta di contributo per adeguamento funzionale, per la sua entità economica, assuma speciale rilevanza riguardo all'ammontare dell'onere per riparazioni e ricostruzioni, il contributo sarà concesso, per tale parte, previa specifica istruttoria da espletarsi anche a mezzo di istituti di credito all'uopo convenzionati, in ordine alla validità tecnica, economica e finanziaria della richiesta da ammettere a contributo.

4.1. Il contributo è concesso sulla base della spesa ritenuta necessaria per la realizzazione degli interventi, osservando le limitazioni ed i rapporti di cui al precedente paragrafo 2); il contributo è arrotondato al milione, per difetto se la frazione è inferiore a 500.000 lire, e per eccesso se superiore.

4.2. Apposito disciplinare regolerà le modalità di erogazione del contributo, gli obblighi derivanti all'impresa beneficiaria dello stesso, la presentazione e svincolo di eventuali garanzie fidejussorie sulle somme erogate, le modalità di collaudazione arziale e finale nonchè, i termini entro i quali dovrà essere iniziato e completato l'intervento nel caso questo non sia stato già realizzato.

4.3. Alla nomina dei collaudatori in corso d'opera, provvede il Ministro all'atto della concessione del contributo. Gli oneri di collaudo sono a carico dell'imprenditore.

4.4. La concessione a titolo definitivo del contributo avverrà dopo la collaudazione finale delle opere ammesse a contributo; anticipazioni sul contributo ammesso potranno essere erogate con le modalità di cui al successivo punto 5.

4.5. Il contributo non è cedibile né pignorabile né sequestrabile e può essere riscosso esclusivamente dal legale rappresentante della società o dal titolare dell'impresa, salva espressa deroga concessa dal Ministro a fronte di prefinanziamenti finalizzati.

4.6. Il contributo non viene integrato se, a consuntivo, la spesa ammissibile sostenuta dall'impresa risulta superiore a quella inizialmente prevista; ove invece risulti inferiore, il contributo viene ridotto al 75% della spesa ammissibile effettuata.

5.1. Per opere riguardanti le sole riparazioni o la ricostruzione il Ministro può concedere, in pendenza della istruttoria tecnico-economica e finanziaria di cui al punto 3, un acconto provvisorio sino al 30% delle spese ritenute ammissibili sulla base della perizia giurata allegata alla domanda di contributo, alle condizioni di cui al successivo punto 5.3.

Gli acconti provvisori già oggetto di decreto dal Ministro precedentemente designato possono essere integrati sino alla concorrenza del 38% dell'importo delle spese ritenute ammissibili sulla base della perizia giurata previa acquisizione della verifica della Guardia di finanza di cui al decreto ministeriale 8 luglio 1983, o, in difetto, della documentazione relativa alla esenzione dall'I.V.A. delle connesse cessioni di beni e attrezzature, a norma dell'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875 ovvero dell'art. 3, comma 11, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, integrata da specifico avviso del Ministero delle finanze sull'ammissibilità delle opere e forniture di cui alla perizia giurata allegata alla richiesta di contributo ai benefici delle leggi su citate, corredato da conforme valutazione tecnica dell'UTE.

5.2. Dopo la emissione del provvedimento ministeriale di cui al precedente punto 4.1 alla erogazione del contributo si provvede con le modalità seguenti:

a) per un importo sino al 50% dell'ammontare del contributo ammesso, a titolo di anticipazione, alla sottoscrizione del disciplinare e previa prestazione delle garanzie ed adempimenti eventualmente richiesti dal disciplinare medesimo;

b) per il saldo ad avvenuto collaudo finale dei lavori eseguiti.

5.3. Il disciplinare può prevedere la eventuale concessione di ulteriori anticipazioni sul contributo previo compimento di collaudi parziali.

L'erogazione dell'acconto, di cui al punto 5.1, o della anticipazione di cui al punto 5.2, lettera *a*), è condizionata:

a) *nel caso di lavori già eseguiti*: alla presentazione di perizia giurata del direttore dei lavori corredata di fatture quietanzate con lettera liberatoria a firma autenticata, di un legale rappresentante dell'impresa esecutrice delle opere e/o forniture, o documenti equipollenti, attestante l'esecuzione di opere e/o forniture per un importo pari a quello dell'acconto provvisorio delle anticipazioni sul contributo, maggiorato della quota del venticinque per cento.

In caso di lavori in economia le spese sostenute saranno comprovate con estratti autentici delle scritture contabili tenute in conformità alle normative vigenti in materia tributaria; per le imprese che non siano tenute a tali adempimenti, saranno prodotti, unitamente alla perizia giurata, dettagliate analisi delle spese di manodopera e materiale per ogni singolo magisterio eseguito o documenti equipollenti;

b) *nel caso di lavori da eseguire*: previa prestazione di congrua fidejussione bancaria od assicurativa di primario istituto, che dovrà essere approvata dal Ministro.

6.1. Il ritardo nell'attuazione delle iniziative di cui al punto 1.1, o la loro incompleta attuazione determinati da forza maggiore, da fatto del terzo, o da vicende comunque non ascrivibili a volontà o comportamento dell'operatore, determina, *ipso jure* una obbligazione per interessi compensativi — in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo, maggiorato di cinque punti — con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione, sulla differenza tra il 75% del valore delle opere eseguite e collaudate ed il contributo ricevuto; detta differenza con gli interessi di cui sopra deve essere restituita nel termine di cui al punto seguente. L'obbligo di restituzione dovrà essere garantito da fidejussione.

6.2. Ove ricorrano le ipotesi di cui al punto precedente, il Ministro ne dà comunicazione inviando copia dell'ultimo certificato di collaudo e dei mandati per contributi già erogati all'istituto fidejubente, che provvede al pagamento nei trenta giorni dalla richiesta.

Ogni ritardo nel pagamento delle somme, genera obbligazione di interessi composti al tasso suindicato.

7.1. Dispone altresì che la presente ordinanza sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sui quotidiani «Il Mattino» e «Sole 24 Ore».

Roma, addì 20 febbraio 1984

Il Ministro: SCOTTI

(1581)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta (Provvedimento n. 8/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via di urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896 in data 9 e 29 febbraio, 5 e 16 marzo 1984;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

provv. n. 5/1984 - Prezzi dei prodotti petroliferi;
provv. n. 6/1984 - Tariffe R.C. auto;
provv. n. 1/A/1984 - Parere su tariffe aeree;
provv. n. 7/1984 - Prezzi dei prodotti petroliferi.

Roma, addì 20 marzo 1984

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

(1623)

Prezzi del cemento. (Provvedimento n. 9/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera CIPE del 26 luglio 1974;

Visto il provvedimento del CIP n. 5 del 24 febbraio 1983;

Considerati gli incrementi accertati nei costi operativi e totali per il settore del cemento;

Sentita la commissione centrale dei prezzi:

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti, per tutto il territorio nazionale, i seguenti prezzi massimi dei cementi, per merce nuda e/o insaccata, resa franco stabilimento di produzione su mezzo di trasporto, con imballaggio fatturato al costo:

cemento normale «325» . . . . . . L. 5.980/q.le
cemento ad alta resistenza «425» . . . . » 7.290/q.le

I comitati provinciali dei prezzi provvederanno a fissare localmente i prezzi al consumo.

Roma, addì 20 marzo 1984

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

(1624)

Prezzi massimi delle carni di vitellone di prima qualità (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento n. 42 del 6 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 9 ottobre 1982, si comunica che la media dei prezzi praticati sui mercati all'ingrosso di Firenze, Modena, Chivasso, Forlì, Cremona, Milano e Roma, rilevati nell'ultima settimana di febbraio 1984, è risultata pari a 6.194 L./kg I.V.A. compresa.

Pertanto, tenuto conto di quanto stabilito al punto 2) del citato provvedimento, i prezzi massimi al consumo, I.V.A. compresa, dei seguenti tagli di vitellone di prima qualità rimangono invariati:

fettine del posteriore . . . . . . L./kg 13.390
punta di petto senz'osso . . . . . . » 6.970

(1625)

REGIONE LOMBARDIA

Declassificazione a comunale di una strada in comune di Lissone

La giunta regionale con deliberazione 17 gennaio 1984, n. 35182, ha deliberato di declassificare a strada comunale il tronco ricadente nell'abitato del comune di Lissone (Milano) della strada provinciale n. 234 «Lissone-Vedano-Biassono» dalla lunghezza di km 0+750 e di approvare il conseguente spostamento del caposaldo iniziale dalla progressiva km 0+000 alla progressiva km 0+750, in corrispondenza dell'innesto in via Giolitti.

Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(1299)

CONCORSI ED ESAMI

ENTE NAZIONALE DELLE SEMENTI ELETTE

Concorsi pubblici, per esami, a posti di collaboratore, di assistente e di operatore

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di collaboratore in prova del ruolo tecnico professionale dell'Ente nazionale delle sementi elette, presso l'unità organica affari generali, sede di Milano, via F. Wittgens, 4.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti requisiti particolari:

a) diploma di laurea in scienze agrarie;

b) età non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge;

c) esperienza nel campo tecnico professionale inerente all'attività sementiera;

d) conoscenza della lingua francese, o inglese, o tedesca.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'Ente nazionale delle sementi elette, in Milano - Concorso n. 2/84 - Via Fernanda Wittgens, 4 (c.a.p. 20123) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la direzione generale dell'Ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di collaboratore in prova del ruolo tecnico professionale dell'Ente nazionale delle sementi elette, presso l'unità organica sezione Milano, sede di Milano, via F. Wittgens, 4.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti requisiti particolari:

a) diploma di laurea in scienze agrarie;

b) età non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge;

c) esperienza nel campo tecnico professionale inerente all'attività sementiera;

d) conoscenza della lingua francese, o inglese, o tedesca.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'Ente nazionale delle sementi elette, in Milano - Concorso n. 3/84 - Via Fernanda Wittgens, 4 (c.a.p. 20123) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la direzione generale dell'Ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di collaboratore in prova del ruolo tecnico professionale dell'Ente nazionale delle sementi elette, presso l'unità organica sezione Milano, sede di Vercelli, via Mameli, 19.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti requisiti particolari:

a) diploma di laurea in scienze agrarie;

b) età non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge;

c) esperienza nel campo tecnico professionale inerente all'attività sementiera;

d) conoscenza della lingua francese, o inglese, o tedesca.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'Ente nazionale delle sementi elette, in Milano - Concorso n. 4/84 - Via Fernanda Wittgens, 4 (c.a.p. 20123) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la direzione generale dell'Ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di collaboratore in prova del ruolo tecnico professionale dell'Ente nazionale delle sementi elette, presso l'unità organica sezione Bologna, sede di Bologna, via S. Stefano, 20.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti requisiti particolari:

a) diploma di laurea in scienze agrarie;

b) età non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge;

c) esperienza nel campo tecnico professionale inerente all'attività sementiera;

d) conoscenza della lingua francese, o inglese, o tedesca.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'Ente nazionale delle sementi elette, in Milano - Concorso n. 5/84 - Via Fernanda Wittgens, 4 (c.a.p. 20123) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la direzione generale dell'Ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di collaboratore in prova del ruolo tecnico professionale dell'Ente nazionale delle sementi elette, presso l'unità organica sezione Verona, sede di Verona, via Locatelli, 1.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti requisiti particolari:

a) diploma di laurea in scienze agrarie;

b) età non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge;

c) esperienza nel campo tecnico professionale inerente all'attività sementiera;

d) conoscenza della lingua francese, o inglese, o tedesca.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'Ente nazionale delle sementi elette, in Milano - Concorso n. 6/84 - Via Fernanda Wittgens, 4 (c.a.p. 20123) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la direzione generale dell'Ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, a due posti nella qualifica di collaboratore in prova del ruolo tecnico professionale dell'Ente nazionale delle sementi elette, presso l'unità organica laboratorio Tavazzano, sede di Tavazzano, via Emilia, km 307.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti requisiti particolari:

a) diploma di laurea in scienze agrarie;

b) età non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge;

c) esperienza nel campo tecnico professionale inerente all'attività sementiera;

d) conoscenza della lingua francese, o inglese, o tedesca.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'Ente nazionale delle sementi elette, in Milano - Concorso n. 7/84 - Via Fernanda Wittgens, 4 (c.a.p. 20123) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la direzione generale dell'Ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di assistente in prova del ruolo tecnico professionale dell'Ente nazionale delle sementi elette, presso l'unità organica affari generali, sede di Tavazzano, via Emilia, km 307.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'Ente nazionale delle sementi elette, in Milano - Concorso n. 8/84 - Via Fernanda Wittgens, 4 (c.a.p. 20123) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la direzione generale dell'Ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di operatore in prova del ruolo tecnico professionale dell'Ente nazionale delle sementi elette, presso l'unità organica sezione Milano, sede di Milano, via F. Wittgens, 4.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'Ente nazionale delle sementi elette, in Milano - Concorso n. 10/84 - Via Fernanda Wittgens, 4 (c.a.p. 20123) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la direzione generale dell'Ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di operatore in prova del ruolo tecnico professionale dell'Ente nazionale delle sementi elette, presso l'unità organica sezione Verona, sede di Verona, via Locatelli, 1.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'Ente nazionale delle sementi elette, in Milano - Concorso n. 11/84 - Via Fernanda Wittgens, 4 (c.a.p. 20123) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la direzione generale dell'Ente.

(1517)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di assistente medico addetto al servizio di psichiatria territoriale presso l'unità sanitaria locale n. 30.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto al servizio di psichiatria territoriale presso l'unità sanitaria locale n. 30.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Seriate (Bergamo).

(1595)

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di vigilatrice d'infanzia presso l'unità sanitaria locale n. 72.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di vigilatrice d'infanzia presso l'unità sanitaria locale n. 72.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Tortona (Alessandria).

(1519)

REGIONE VENETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di sovraintendente sanitario presso il presidio ospedaliero unico dell'unità sanitaria locale n. 13.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sovraintendente sanitario presso il presidio ospedaliero unico dell'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Asolo (Treviso).

(1550)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1984, n. 5.

Trasformazione dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna in « Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 24 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità dell'ente

L'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, trasferito alla regione autonoma della Sardegna con il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, è strumento operativo della Regione per l'attuazione dei programmi regionali di sviluppo e per l'assistenza tecnica nel settore dell'agricoltura.

L'ente assicura la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole allo svolgimento delle proprie attività, stabilendone le modalità con decisioni del consiglio di amministrazione.

L'ente assume la denominazione di « Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) » ed opera su tutto il territorio dell'Isola.

Art. 2.

Sede

L'Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura ha sede in Cagliari ed assume personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 3.

Attività

Nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti, l'ente deve esercitare la propria attività nel rispetto delle scelte di programmazione regionale e comprensoriale stabilite in base alla legislazione vigente.

Nella predisposizione, verifica e adeguamento dei piani e programmi di sviluppo nel settore agricolo di cui all'art. 3 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, la Regione, gli organismi comprensoriali e le comunità montane normalmente si avvalgono dell'ente, il quale è tenuto a fornire la sua consulenza ed assistenza.

Art. 4.

Compiti e funzioni

Nel quadro della programmazione regionale, all'ente sono in particolare affidate le seguenti funzioni:

a) attuazione dei compiti contemplati dalla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, per la riforma dell'assetto agro-pastorale;

b) svolgimento, in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole, nell'ambito delle direttive impartite dall'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dell'assistenza tecnica a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati;

c) formazione e aggiornamento professionale degli operatori agricoli, in collaborazione con le organizzazioni di categoria, secondo i programmi della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, e le norme della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7;

d) assistenza alla cooperazione e alle altre forme associative, specialmente nel settore dell'occupazione giovanile;

e) iniziative e attività dirette a favorire la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti, anche mediante l'assunzione di quote di partecipazione in società di interesse agricolo, nonché realizzazione di impianti, attrezzature o servizi di interesse comune per i produttori agricoli, qualora le iniziative siano carenti o inadeguate rispetto alle esigenze locali;

f) gestione diretta, per un periodo massimo di cinque anni, di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli in caso di gravi difficoltà o di dissesto della gestione da parte delle cooperative e degli altri organismi associati di produttori. La gestione diretta di impianti collettivi da parte dell'ente è considerata, a tutti gli effetti, impresa agricola;

g) assistenza al credito agrario di esercizio e di miglioramento anche attraverso la prestazione di garanzie fidejussorie per le operazioni poste in essere a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati. Tale forma di assistenza con le relative garanzie può essere altresì estesa a favore di cooperative per l'ottenimento di mutui e anticipazioni di contributi relativi alla realizzazione di impianti per la trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

h) esercizio delle funzioni di organismo fondiario ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione regionale, statale e comunitaria;

i) ogni altro compito, compresi quelli eventualmente affidati dallo Stato che, nel rispetto del quadro istituzionale, la Regione intenda far svolgere all'ente.

Art. 5.

Organi dell'ente

Sono organi dell'ente:

il presidente;
il consiglio di amministrazione;
il comitato esecutivo;
il collegio sindacale.

Art. 6.

Il presidente

Il presidente viene nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, sentito il parere della competente commissione del consiglio regionale.

Il presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo, ne attua le deliberazioni, provvede a dare esecuzione alle direttive impartite dalla Regione, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'ente e sovraintende alla gestione dell'ente stesso. Riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione sullo stato di attuazione dei programmi predisposti dal comitato esecutivo e ne chiede il benestare.

Il presidente ha facoltà di adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, sottoponendoli alle rispettive ratifiche alle loro prime successive riunioni.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, ne esercita le funzioni uno dei due vice presidenti, all'uopo designato dal presidente stesso.

Qualora l'impedimento abbia una durata superiore a tre mesi, il presidente viene sostituito con la procedura di cui al primo comma.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente che lo presiede e da ventiquattro membri di cui:

dodici eletti del consiglio regionale, con voto limitato a due terzi;

dodici, di cui sei designati dalle organizzazioni professionali agricole, tre dalle centrali di cooperazione e tre dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed in proporzione all'effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse.

Il consiglio resta in carica cinque anni e ciascun componente può essere riconfermato una sola volta.

Alla nomina del consiglio si provvede con decreto del presidente della giunta regionale.

La sostituzione dei consiglieri avviene con le stesse modalità seguite per la nomina.

Art. 8.

Competenze del consiglio

Il consiglio di amministrazione cura la gestione dell'ente. In particolare delibera:

a) il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ente e delle gestioni speciali annesse e le relative variazioni;

b) il programma annuale delle iniziative da promuovere e dei provvedimenti da adottare per attuare le finalità istitutive dell'ente;

c) il regolamento di amministrazione e contabilità;

d) il regolamento organico del personale;

e) tutti gli atti e contratti di acquisto e di alienazione dei beni immobili;

f) l'accensione e la cancellazione di ipoteche;

g) la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad esse;

h) le domande di concessione di acqua;

i) le accettazioni di eredità, di donazioni e di legati disposti a favore dell'ente;

l) i criteri, gli indirizzi e le direttive per l'organizzazione dell'attività dell'ente e per l'utilizzazione del personale, curandone la migliore ripartizione per le diverse esigenze;

m) le nomine, nella sua prima riunione, dei due vice presidenti con voto limitato a uno e dei quattro componenti il comitato esecutivo, con voto limitato a tre, scegliendoli tra i propri componenti.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e si riunisce normalmente una volta al mese o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione ha facoltà di intervenire l'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o un suo delegato.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consigliere assente ingiustificato per più di tre sedute consecutive è proposto per la decadenza dalla carica al presidente della giunta regionale, che provvede con proprio decreto.

Art. 9.

Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è costituito dal presidente, dai due vice presidenti e da quattro componenti nominati, ai sensi della lettera *m)* dell'art. 8, tra i membri del consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti e le delibere necessarie per l'attuazione dei programmi di attività approvati dal consiglio di amministrazione, esercita le attribuzioni ad esso demandate dal consiglio di amministrazione, formula le direttive per la predisposizione del bilancio di previsione dell'ente.

Per la validità delle deliberazioni del comitato, da adottare a maggioranza di voti, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Alle sedute del comitato assiste il presidente del collegio sindacale o un suo delegato.

Art. 10.

Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

Due membri effettivi e i due supplenti sono nominati, previa deliberazione, dalla giunta regionale; l'altro membro effettivo è designato dal Ministero del tesoro.

Il collegio rimane in carica cinque anni e ciascun componente può essere riconfermato solo per un altro quinquennio.

I sindaci assistono alle sedute del consiglio di amministrazione dell'ente e comunicano le osservazioni ed i rilievi al presidente dell'ente stesso.

Il collegio sindacale trasmette, almeno ogni sei mesi, alla giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente controllato.

Art. 11.

Incompatibilità

Le cariche di presidente, vice presidente, componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono incompatibili con quelle di:

a) consigliere regionale;

b) consigliere provinciale;

c) sindaco;

d) consigliere di comune con più di 10.000 abitanti;

e) presidente e componente di giunta di comunità montana o di organismo comprensoriale;

f) presidente o componente di comitato di gestione di unità sanitaria locale;

g) presidente o componente di consiglio di amministrazione — comunque denominato — o di collegio sindacale di altri enti o aziende regionali o alla cui nomina concorre la Regione;

h) presidente o componente di giunta di camera di commercio, industria e artigianato;

i) dipendenti del consiglio regionale, dell'amministrazione regionale, degli enti di emanazione regionale;

l) altra carica incompatibile con quella di consigliere regionale.

Nel caso di sopravvenuta causa di incompatibilità, l'interessato deve, entro quindici giorni dal verificarsi di tale condizione, rinunciare alla carica; in caso di mancata rinuncia nei termini predetti, decade automaticamente dalla carica; il consiglio regionale e gli enti di cui al primo comma del precedente art. 7 sono tenuti a provvedere alla sua sostituzione entro quindici giorni dalla scadenza dello stesso termine.

Il presidente ed i consiglieri non possono svolgere attività per conto di società, di aziende o imprese comunque costituite che, anche operando al di fuori della circoscrizione territoriale dell'ente, effettuino forniture di beni o prestazioni di servizi all'ente stesso.

Art. 12.

Indennità

Al presidente, ai due vice presidenti, ai consiglieri di amministrazione e dai componenti il collegio sindacale sono dovute le indennità previste per il primo gruppo di enti individuato dai decreti del presidente della giunta regionale emanati in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 1° agosto 1966, n. 5, e nelle misure fissate dagli stessi decreti.

Art. 13.

Vigilanza e tutela

La vigilanza e la tutela sull'ente sono esercitate dalla giunta regionale. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo debbono essere trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla presidenza della giunta regionale e si intendono approvate se la giunta non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dalla data di ricevimento. Copie delle deliberazioni sono trasmesse contestualmente anche all'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, per eventuali osservazioni da proporre alla giunta. Il predetto termine per l'approvazione è sospeso, se nel suddetto periodo sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tale caso il provvedimento diventa esecutivo se, entro il termine di venti giorni dalla presentazione dei chiarimenti richiesti, la giunta non adotti le determinazioni di sua competenza.

Le deliberazioni concernenti il regolamento di amministrazione e di contabilità, il bilancio di previsione e le relative variazioni e il conto consuntivo sono trasmesse contestualmente anche all'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica ed all'assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

Le deliberazioni concernenti il regolamento organico e gli affari del personale sono contestualmente trasmesse anche all'assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione.

La giunta regionale vigila sulla corrispondenza dell'attività dell'ERSAT ai compiti istituzionali, ai programmi approvati e alle direttive della giunta medesima. Può disporre ispezioni e controlli, anche sostitutivi, nel caso di inadempimenti di atti dovuti.

In caso di accertate gravi irregolarità nel funzionamento dell'ente, di persistenti inadempimenti di atti dovuti, di mancata attuazione delle direttive della giunta o di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio, è disposta la decadenza, la revoca o lo scioglimento dell'organo o degli organi responsabili.

Gli atti di cui al comma precedente sono adottati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, sentita la competente commissione consiliare.

La ricostituzione degli organi non può comunque essere procrastinata oltre il termine di tre mesi, prorogabile di un altro trimestre dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 14.

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo dell'ente viene trasmesso alla giunta regionale entro il mese di settembre ed il conto consuntivo entro il mese di marzo.

Art. 15.

Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura è costituito dal patrimonio dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna.

I beni di proprietà dell'ente e delle società ad esso collegate non suscettibili di destinazione agricola, possono essere alienati secondo apposite direttive della giunta regionale predisposte su proposta dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sentita la competente commissione del consiglio regionale.

Tra le direttive di cui al comma precedente devono essere previste anche quelle sui criteri di individuazione della non suscettibilità di utilizzazione agricola dei beni oggetto di possibile alienazione.

Art. 16.

Compiti ad esaurimento

I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria sono espletati sulla base di apposite direttive emanate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale.

Restano ferme le destinazioni previste dal capo II della legge 30 aprile 1976, n. 386; i proventi di competenza dell'ente andranno ad integrare il suo bilancio ed eventualmente ad incrementare il Fondo rischi per le fidejussioni prestate dall'ente.

Art. 17.

Utilizzazione di personale tecnico dell'amministrazione regionale

Al fine di consentire una razionale utilizzazione del personale del ruolo unico regionale per una completa ed organica attuazione dei programmi regionali di sviluppo nel settore dell'agricoltura e per realizzare con immediatezza ed efficacia l'assistenza tecnica in agricoltura, i vincitori di nuovi concorsi per l'ammissione ad impieghi regionali della sesta e quinta fascia funzionale per la qualifica di esperto in scienze agrarie e forestali e perito agrario forestale, per un periodo di almeno cinque anni, devono essere impiegati nei servizi di assistenza tecnica dell'ente o in altri servizi di campagna presso le sedi periferiche dell'amministrazione regionale.

Art. 18.

Riorganizzazione e ristrutturazione dell'ente

Lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dall'art. 29, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, per gli enti strumentali della Regione si applicano al personale dell'ente trasferito alla Regione col decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

In sede di approvazione legislativa del nuovo contratto triennale 1982-85, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, si provvederà a definire l'inquadramento del personale dell'ente nel ruolo unico regionale, secondo la previsione di cui al primo comma dell'art. 29 della legge predetta, nonché l'ulteriore normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico e previdenziale del personale medesimo.

Entro tre mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione dell'ente propone all'approvazione della giunta regionale la ristrutturazione degli uffici dell'ente per adeguarli ai nuovi compiti istituzionali ed alle esigenze di decentramento comprensoriale di cui alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, secondo i principi di cui al titolo I della citata legge regionale numero 51.

All'atto del trasferimento dei terreni, opere, ed impianti di riforma fondiaria ad altri organismi regionali dovrà procedersi al collaterale trasferimento del personale addetto alla gestione degli stessi.

Art. 19.

Opzione sul trattamento pensionistico

In deroga a quanto disposto dalle vigenti leggi regionali, il personale dell'ente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, può optare per il mantenimento del trattamento pensionistico in godimento alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259.

Art. 20.

Trasferimento del personale dei centri di assistenza tecnica

Il personale con rapporto di lavoro di ruolo o a tempo indeterminato operante presso i centri di assistenza tecnica di cui alla legge regionale 15 marzo 1976, n. 14, alla data di affidamento della concessione a favore dell'ETFAS, viene inquadrato, previa richiesta da formularsi entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici del personale dell'ente regionale di svilppo e assistenza tecnica in agricoltura.

Al personale così inquadrato viene fatta salva l'anzianità di servizio e di carriera maturata e si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico previsti per il personale dell'ente.

L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica e di carriera.

Il relativo onere farà carico al bilancio dell'ente, al quale affluiranno annualmente le quote di assegnazione previste a carico del fondo per il funzionamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, destinate all'assistenza tecnica.

Art. 21.

Soppressione della sezione speciale dell'ETFAS

La sezione speciale dell'ETFAS, istituita con la legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, è soppressa.

I compiti, le funzioni e le risorse finanziarie della sezione speciale sono attribuiti all'ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura.

In esecuzione del disposto dell'art. 20 della legge 24 giugno 1974, n. 268, viene istituito, in seno all'ente, un servizio con funzioni di sezione speciale che, affiancandosi agli altri servizi dell'ente, svolgerà i compiti che la legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, affida alla sezione speciale.

Art. 22.

Abrogazione di norme incompatibili

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le altre norme incompatibili o comunque in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 23.

Finanziamento

Alle spese di funzionamento per l'attuazione dei compiti istituzionali l'ente provvede con le entrate proprie, con i finanziamenti della Regione tratti dalle somme trasferite dallo Stato ai sensi della legge 13 aprile 1983, n. 122, e con eventuali ulteriori finanziamenti previsti da leggi dello Stato e della Regione.

Art. 24.

Finanziamento nell'anno 1983

Per il funzionamento dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura nel 1983, la Regione contribuisce con un finanziamento di L. 39.300.000.000.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Le quote dei finanziamenti da corrispondere all'ERSAT in conto degli esercizi decorsi, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122, saranno erogate con successivi provvedimenti utilizzando le risorse spettanti alla Regione ai sensi della predetta legge e di eventuali ulteriori assegnazioni statali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 19 gennaio 1984

ROJCH

(990)

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1984, n. 6.
Norme per la gestione della biblioteca dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A norma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate aperture di credito a favore del cassiere regionale, per il pagamento delle seguenti spese per la biblioteca dell'amministrazione regionale:

a) acquisto di libri e di materiale documentario a stampa o su supporti magnetici;
b) abbonamenti a giornali e riviste;
c) attività culturali della biblioteca;
d) manutenzione;
e) cancelleria.

Art. 2.

Gli accreditamenti al cassiere sono disposti sulla base dei fabbisogni semestrali predisposti dall'assessore competente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 26 gennaio 1984

ROJCH

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1984, n. 7.
Gestione irrigua nei comprensori di bonifica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di non far gravare sui canoni delle utenze irrigue i costi aggiuntivi derivanti dall'utilizzazione delle acque del bacino del medio Flumendosa anche per la produzione di energia elettrica, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale a partire dall'esercizio irriguo dell'anno 1983 ed a titolo di anticipazione delle somme che dovessero essere versate per lo stesso motivo al Consorzio dallo Stato o dall'Ente nazionale energia elettrica, un contributo annuo commisurato al costo di gestione degli impianti pubblici di sollevamento, il cui esercizio si rende necessario a causa dell'uso intersettoriale dell'acqua del bacino del medio Flumendosa.

L'erogazione di detto contributo è subordinata all'accertamento della permanenza, a carico del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, delle condizioni di disparità di cui al comma precedente.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, a fronte delle passività accumulate negli anni 1981 e 1982 a causa della situazione di disparità di cui al precedente articolo, un contributo straordinario *una tantum*, destinato a favorire il riequilibrio della gestione finanziaria del consorzio.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare agli altri enti di gestione irrigua, a fronte delle passività accumulate negli anni 1981 e 1982 per la gestione di impianti di sollevamento e di opere ad uso promiscuo, un contributo straordinario *una tantum*, destinato a favorire il riequilibrio delle gestioni finanziarie di detti enti.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 è determinato per l'anno 1983 in L. 1.175.000.000.

Per gli anni successivi lo stanziamento di cui al comma precedente sarà determinato secondo quanto disposto dall'art. 38, secondo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

L'onere derivante dall'applicazione del primo comma dell'art. 2 è determinato in L. 1.829.000.000.

L'onere derivante dall'applicazione del secondo comma dell'art. 2 è determinato in L. 3.350.000.000.

Agli oneri suddetti si fa fronte, per l'anno 1983, mediante il naturale incremento dell'imposta sul consumo dei tabacchi.

Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 26 gennaio 1984

ROJCH

(991)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1984, n. 3.
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 - Gestione speciale riforma fondiaria dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (prima variazione).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 27 *gennaio* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1984, n. 4.
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 - Gestione speciale riforma fondiaria dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (seconda variazione).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 27 *gennaio* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1984, n. 5.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 giugno 1980, n. 79 e 19 marzo 1982, n. 13, in materia di trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 27 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 25 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, la cui applicazione, a norma dell'art. 3 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, è limitata al 31 dicembre 1981, è così modificato:

« A domanda della ditta interessata, da presentarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della pre-

sente legge, si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l'anno precedente sulla base dei consuntivi relativi a detto anno, tenendo conto dei mutati oneri derivanti da soppressioni e da istituzioni di nuovi servizi e dalle variazioni nei programmi di esercizio, allorché tali provvedimenti siano stati debitamente autorizzati dalla giunta regionale. Sarà inoltre tenuto conto della mutata entità degli oneri relativi al materiale ed al personale».

2. Il quarto comma del medesimo art. 25 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, è soppresso.

Art. 2.

1. Il termine di sessanta giorni prescritto dal secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, è computato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Dopo il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

«Le aziende e le imprese nuove concessionarie di servizi di pubblico trasporto che intendono accedere ai contributi regionali, devono presentare la relativa istanza entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del primo provvedimento autorizzativo adottato dall'autorità competente».

Art. 4.

1. Nel comma ottavo dell'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, le parole «quarto comma» sono sostituite con le parole «sesto comma».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 21 gennaio 1984

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1984, n. 6.

Modifiche alle leggi regionali concernenti incentivi all'edilizia residenziale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 27 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Caratteristiche del mutuo agevolato ed entità del contributo

1. I contributi previsti dall'art. 2 della legge regionale 29 agosto 1979, n. 57 e dall'art. 8 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 33, sono concessi direttamente ai soggetti beneficiari nella misura percentuale e con le modalità stabilite dalla presente legge.

2. I contributi sono concessi sui mutui accordati dagli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio e dalle casse di risparmio, d'importo non superiore all'ammontare massimo stabilito dalle leggi statali vigenti in materia di edilizia agevolata con una durata massima di quindici anni, alle condizioni di mercato, a tasso sia costante che variabile.

3. I contributi sono corrisposti semestralmente per i primi dieci anni di ammortamento del mutuo, oltre che per il periodo di preammortamento, e sono determinati in rapporto alle diverse fasce di reddito di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, vigenti al momento dell'acquisto o della liquidazione finale del mutuo stesso, nelle seguenti misure:

1) 12% annuo sul capitale mutuato per coloro che appartengono alla prima fascia di reddito;

2) 10% annuo sul capitale mutuato per coloro che appartengono alla seconda fascia di reddito;

3) 7% annuo sul capitale mutuato per coloro che appartengono alla terza fascia di reddito.

4. Fino alla stipula del contratto definitivo di mutuo i contributi sono determinati nella misura unica del 12% sul capitale mutuato.

5. I contributi possono essere ceduti pro solvendo agli enti mutuanti.

Art. 2.

Variazione dell'entità del contributo

1. I valori percentuali di cui al precedente articolo possono essere modificati dalla giunta regionale in relazione a variazioni dei limiti di reddito e dei tassi a carico dei mutuatari, stabiliti ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Spesa ammissibile

1. Per la determinazione della spesa ammissibile si applicano i parametri definiti dalla regione Puglia ai sensi dell'art. 4, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Contributi in conto capitale

1. In luogo dei mutui agevolati individuali di cui all'art. 1 della presente legge, ed ai prestiti di cui all'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 33, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, a fondo perduto, nella misura del 40%, del 35% e del 30% dell'ammontare massimo di mutuo agevolato o di prestito ammissibile, rispettivamente per la prima, seconda e terza fascia di reddito stabilito dall'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per l'erogazione dei contributi si applicano le norme del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1° agosto 1983.

Art. 5.

Garanzia regionale per i mutui agevolati

1. I mutui contratti per l'attuazione delle leggi regionali di cui al precedente art. 1 sono assistiti dalla garanzia integrale della regione Puglia.

2. La garanzia diverrà operante entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura esecutiva, anche se promossa da terzi, e la Regione corrisponderà all'istituto mutuante tutte le somme dovutegli per capitale, interessi, anche di mora, accessori e spese, per le quali fosse risultato insoddisfatto.

3. La garanzia diverrà parimenti operante entro centoventi giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d'asta, purché l'incanto sia stato fissato per un prezzo base inferiore al credito dell'istituto mutuante.

4. In tal caso, la Regione corrisponderà all'istituto medesimo le somme per qualsiasi titolo dovutegli per capitale, interessi, anche di mora, accessori e spese, surrogandosi nelle ipoteche da esso iscritte a carico del mutuatario.

Art. 6.

Operatività della garanzia regionale

1. La garanzia della Regione per i mutui contratti per l'attuazione dei programmi di cui alle leggi 1° febbraio 1977, n. 3, 4 agosto 1978, n. 35, 29 agosto 1979, n. 57, 24 aprile 1980, n. 33, 21 giugno 1980, n. 76, 9 febbraio 1981, n. 16, 31 agosto 1981, n. 50, nonché 13 gennaio 1983, n. 3, diverrà operante purché l'ente mutuante abbia iniziato l'esecuzione entro due anni dal verificarsi dell'insolvenza.

Art. 7.

Mutui integrativi e suppletivi

1. Nell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 50, recante provvedimenti urgenti per il completamento dei programmi di edilizia residenziale, la frase «avranno la stessa durata e le stesse caratteristiche» è sostituita dalla seguente frase: «avranno, salvo la durata, le stesse caratteristiche».

Art. 8.
Norme tecniche

1. In deroga all'art. 10 della legge 29 agosto 1979, n. 57, agli alloggi ultimati alla data del 31 dicembre 1980 possono applicarsi le norme tecniche in vigore anteriormente alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 9.
Graduatorie legge 24 aprile 1980, n. 33

1. Per l'assegnazione dei contributi in conto mutuo, dei prestiti e dei contributi in conto capitale previsti dalla legge 24 aprile 1980, n. 33, e dalle norme della presente legge, la giunta regionale è autorizzata a formulare, per ogni tipo di intervento, una graduatoria unica relativamente agli anni per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati pubblicati i bandi di concorso.

2. Il bando per la formulazione delle graduatorie verrà pubblicato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.
Norme transitorie

1. Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 4 e 5 si applicano anche ai contributi relativi ai programmi del quinquennio 1979-83 purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata erogata la prima rata del mutuo da parte dell'istituto mutuante.

2. Relativamente ai finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 1 della presente legge, per il quinquennio 1979-83 l'importo del mutuo può essere elevato fino all'ammontare massimo di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge purché alla stessa data non risultino ultimati i lavori di nuova costruzione o di recupero, ovvero non sia stato stipulato l'atto di acquisto definitivo dell'alloggio e sempre che non sia stata erogata la prima rata del mutuo da parte dell'istituto mutuante.

3. Per avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 4 gli aventi titolo devono presentare domanda all'assessorato regionale competente per l'edilizia residenziale pubblica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.
Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 12.
Vigore della legge

1. Le disposizioni della presente legge si applicano sino alla entrata in vigore di apposita legge regionale che detti norme unificate per gli interventi edilizi finanziati sia con fondi statali e sia con fondi regionali.

Art. 13.
Norma finanziaria

1. Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura con i fondi già stanziati sul bilancio pluriennale 1982-85 approvato con legge regionale 17 giugno 1983, n. 10.

Obiettivo operativo 01 - Sub 2/B: Interventi nel campo dell'edilizia abitativa.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entretà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 23 gennaio 1984

TRISORIO LIUZZI

(988)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	95.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi strordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.500**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100840830) **L. 500**